



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎ (02) 923.66.01
Fax (02) 92.161.258

Ordinanza N° 53

del 24/10/2018

**OGGETTO: MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ**

(dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17, n.449/18)

LA SINDACA

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Visto l'Accordo di Programma (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 e dalla d.G.R. n.449/18 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti;

Considerato che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

Richiamato l'art. 2 dell'Accordo di Programma di bacino padano che individua gli impegni a carico delle Regioni firmatarie;

Rilevato che l'art. 2, lett. a) dell'Accordo di Programma di bacino padano individua quale periodo dell'anno per le limitazioni strutturali della circolazione quello compreso tra il 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;

Rilevato che con Deliberazione n° X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Accordo di Programma prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01

Fax (02) 92.161.258

di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;

Rilevato che è stato deliberato il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno quale semestre di applicazione delle misure per il miglioramento dell'aria di cui al presente atto, in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma;

Rilevato che, con la medesima deliberazione regionale, sono stati altresì determinati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti da applicare a partire dal 10 ottobre di ogni anno previa emanazione di ordinanza sindacale annuale attuativa di detta deliberazione;

Considerato che la citata D.G.R. n. 7095 del 18.09.2017 prevede due tipologie di misure per il miglioramento delle qualità dell'aria:

- misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale;
- misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati;

Rilevato che il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee si articola su due livelli così individuati nella suddetta D.G.R.:

- **primo livello:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM 10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- **secondo livello:** attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione PM 10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Rilevato che per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C — di montagna e in zona D — fondovalle;

Rilevato che le misure temporanee omogenee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM 10 ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) come sopra indicato;

Rilevato che a seguito delle nuove disposizioni introdotte con l'aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2;



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎ (02) 923.66.01
Fax (02) 92.161.258

Rilevato che i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM 10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Vista le note trasmessa da Regione Lombardia ai Comuni della Regione, avente Prot. Comunale 39599/2017 e 33712/2018;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 — Ambiti economico, sociale e territoriale";

Viste le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 5656/2016, n. 7095/2017 e n. 449/18;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Pioltello;

ORDINA

dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza:

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 1 E 2 DIESEL

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 0 benzina ed Euro 1 e 2 diesel sono applicate nel seguente modo:

dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,

dalle ore 7.30 alle ore 19.30,

in modo permanente nel periodo **1 ottobre di ogni anno – 31 marzo dell'anno successivo**



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01

Fax (02) 92.161.258

AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

le limitazioni alla circolazione dei veicoli 3 Diesel sono applicate nel seguente modo:

dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,

dalle ore 7.30 alle ore 19.30,

in modo permanente nel periodo **1 ottobre di ogni anno – 31 marzo dell'anno successivo**

MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0:

divieto di circolazione permanente su tutto il territorio (**tutto l'anno, 24 ore su 24**).

Per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 :

dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,

dalle ore 7.30 alle ore 19.30,

in modo permanente nel periodo **1 ottobre di ogni anno – 31 marzo dell'anno successivo**

ESCLUSIONI DAL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE:

Sono esclusi dall'applicazione del fermo circolazione i veicoli di cui all'allegato 1 della presente ordinanza

DEROGHE DAL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE I SEGUENTI VEICOLI:

Sono esclusi in deroga dall'applicazione del fermo circolazione i veicoli di cui all'allegato 1 della presente ordinanza

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎ (02) 923.66.01

FAX (02) 92.161.258

Non saranno disposte deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

MISURE TEMPORANEE

1. dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM 10, calcolato sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di I° livello:

- a) In aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell' 11 luglio 2008 e dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, verrà applicato il divieto di circolazione, nel seguente modo:

Diesel Euro 4: 8.30 – 18.30 auto private da lunedì a domenica

Diesel Euro 3: 7.30 – 19.30 tutti i veicoli da lunedì a venerdì
8.30-18.30 auto private sabato e festivi
8.30-12.30 commerciali sabato e festivi

Diesel Euro 0,1,2 : 7.30 – 19.30 tutti i veicoli da lunedì a venerdì
8.30-18.30 auto private sabato e festivi
8.30-12.30 commerciali sabato e festivi

Benzina Euro 0 7.30 – 19.30 tutti i veicoli da lunedì a venerdì

Si applicano le stesse deroghe ed esclusioni previste per le limitazioni strutturali invernali dall'Allegato I della D.G.R. n. X17095 del 18.09.2017, che si riportano integralmente nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. i), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL);

Le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e n. 2578 del 31 ottobre 2014 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare:

- gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
- gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga 8, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

MOTOVEICOLI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30;

AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL):

- è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.
-



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01

Fax (02) 92.161.258

- b) limitazione all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa:
 - il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
 - **"tre stelle"**, per i generatori installati dall'1.10.2018 (obbligo di installazione di generatori ad almeno 3 stelle);
 - **"quattro stelle"**, per i generatori installati dall'1.1.2020 (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle)
 - il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
 - **"due stelle"**, per i generatori in esercizio dall'1.10.2018 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 stelle);
 - **"tre stelle"**, per i generatori in esercizio dall'1.1.2020 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle);
 - dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

I controlli saranno effettuati dalla Città Metropolitana di Milano

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Sono richiamate le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

- c) divieto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto;



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01
Fax (02) 92.161.258

La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani; E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili, E.6(2) palestre e assimilabili, E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;

e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;

f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Le suddette misure di 1° livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2. dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM 10, calcolato come specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello:

- 2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a f) con le seguenti estensioni:

g) divieto di circolazione:

Diesel Euro 4: 8.30 – 18.30 auto private da lunedì a domenica
8.30-12.30 commerciali da lunedì a domenica

Diesel Euro 3: 7.30 – 19.30 tutti i veicoli da lunedì a venerdì
8.30-18.30 tutti i veicoli sabato e festivi

Diesel Euro 0,1,2: 7.30 – 19.30 tutti i veicoli da lunedì a venerdì
8.30-18.30 tutti i veicoli sabato e festivi



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01

Fax (02) 92.161.258

Benzina Euro 0 7.30 – 19.30 tutti i veicoli da lunedì a venerdì

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione richiamati al punto 1a) ed indicati nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1);

h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle;

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e g) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e h) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Pioltello, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 no 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ossia da nessuna allerta al primo livello e dal primo livello al secondo livello), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo, condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, le misure relative al nuovo livello, inteso sia come primo che come secondo, NON si attivano e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, di cui sarà data adeguata comunicazione a cittadini.

Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro dall'applicazione delle misure di primo e di secondo livello, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, di cui sarà data adeguata comunicazione a cittadini, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

LA SINDACA

☎(02) 923.66.01
Fax (02) 92.161.258

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante opportuna comunicazione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



F.TO LA SINDACA
(Ivonne Cosciani)

ALLEGATO 1

A) Ambito territoriale di applicazione

Il divieto di circolazione, di cui ai punti a) e g) dell'Ordinanza di cui all'oggetto, si applica all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione :

1. delle strade extraurbane principali (Cassanese moderna – Rivoltana moderna);
2. dei tratti di collegamento tra strade cui al precedente punto 1, gli svincoli ed i parcheggi posti in corrispondenza della stazione ferroviaria (S.P. 121 , bretella di collegamento con via Monza, via Lombardia fino accesso parcheggio FF.SS;
3. Viale San Francesco con via Brunetti e via Cattaneo per il collegamento con S.P. 121 (vecchia Pobbiano Cavenago);
4. Da viale San Francesco a via Pordenone e via Rugacesio;
5. Nuova S.P. 121;
6. Strade ricadenti nelle zone industriali del territorio.

B) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007, DGR n. 6418 del 27/12/2007, DGR n. 9958 del 29/07/2018;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas oppure che garantiscano almeno il livello emissivo di euro 5 diesel;

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 4 diesel e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 .

C) Deroche dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza ;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;